



Rassegna Normativa

RASSEGNA PERIODICA DI LEGISLAZIONE*

Giugno 2009

□ Comunicato n. /2009

DECRETO 30 marzo 2009 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

[“Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici. \(09A06300\).”](#)

(pubblicato sulla G.U. n. 129 del 6 giugno 2009)

□ Comunicato n. /2009

Nota 10 giugno 2009, prot. n. 911 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - Direzione Generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario – Ufficio IV

[“Cooperazione interuniversitaria internazionale – A.F. 2009.”](#)

□ Comunicato n. /2009

LEGGE 18 giugno 2009, n. 69

[“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. \(09G0069\).”](#)

(pubblicato sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 - Suppl. Ordinario n. 95)

(si veda approfondimento)

□ Comunicato n. /2009

DECRETO 9 aprile 2009 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

[“Modalità attuative dell'articolo 2, comma 591, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di servizi «Voce tramite protocollo internet \(VoIP\)». \(09A06995\).”](#)

(pubblicato sulla G.U. n. 144 del 24 giugno 2009)



□ Comunicato n. /2009

DETERMINAZIONE 20 maggio 2009 - AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

“Procedure di cui all'articolo 153 del Codice dei contratti pubblici: linee guida per i documenti di gara. (Determinazione n. 3/2009). (09A06822).”

(pubblicato sulla G.U. n. 145 del 25 giugno 2009 - Suppl. Ordinario n. 98)

□ Comunicato n. /2009

DETERMINAZIONE 20 maggio 2009 - AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

“Linee guida per l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nelle procedure previste dall'articolo 153 del Codice dei contratti pubblici. (Determinazione n. 4/2009). (09A06823).”

(pubblicato sulla G.U. n. 145 del 25 giugno 2009 - Suppl. Ordinario n. 98)

APPROFONDIMENTI

LEGGE 18 giugno 2009, n. 69

“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. (09G0069).”

(nota di Giuseppe Bredice)

La legge n. 69/2009, nella sua variegata ed eterogenea composizione, comprende la nuova riforma del procedimento amministrativo.

Tra le novità introdotte dalla legge in parola, infatti, spicca la modifica della legge 241/1990, in materia di procedimento amministrativo, la terza dopo quella promossa dalla legge n. 15/2005 e 80/2005 (anzi, a ben vedere, la quarta, se si considera la disciplina riscritta, con la legge finanziaria n. 311/2004, in materia di annullamento di ufficio del provvedimento amministrativo).

Ecco, qui di seguito, le principali novità riguardanti il procedimento amministrativo:

□ Articolo 2 (conclusione del procedimento)



La legge contiene, tra le molte altre cose, una nuova formulazione dell'articolo 2 della legge 241/1990, in materia di termine per la conclusione del procedimento.

In particolare, viene confermato il disposto secondo cui *“Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni **hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.**”*

Viene altresì previsto che *“ Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali **devono concludersi entro il termine di trenta giorni** “*

La norma precisa, ai fini del computo dei termini, che *“i termini per la conclusione del procedimento **decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte**”*

La disposizione, dunque, conferma il principio secondo cui i termini decorrono dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte; la norma in esame deve essere coordinata con l'art. 8, comma 2, lettera c-ter, secondo cui la comunicazione di avvio del procedimento deve indicare *“nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza”*.

Tuttavia, precisa la legge, **tali termini possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni**, ma solo ove ricorrano le ipotesi indicate dalla norma stessa e, in dettaglio, *“ per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni”*

Si deve evidenziare, inoltre, che la legge in commento parla di **“sospensione” dei termini (e non “interruzione dei termini”)**, la quale consiste (secondo i principi civilistici) in una parentesi temporale aperta nel corso della decorrenza dei termini: il periodo in cui sussiste la causa di sospensione non si calcola ai fini della maturazione del termine finale e, cessata la causa di sospensione, il nuovo periodo di decorrenza si somma a quello maturato anteriormente alla causa sospensiva.

Una volta decorsi i predetti termini per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione può essere proposto **anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che**



perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo.

La norma prevede quindi **l'eliminazione dell'obbligo di notificare la diffida ex art. 25 T.U. n. 3/1957**, il quale disponeva che decorsi almeno sessanta giorni dall'inizio del procedimento, il cittadino doveva notificare all'amministrazione apposita diffida a provvedere entro un termine non inferiore a trenta giorni, alla cui decorrenza avrebbe potuto attivare il rimedio ex art. 21-bis della l. 6 dicembre 1971 n. 1034)

Il nuovo articolo 2, infine, precisa che “ *La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale* ”.

- Articolo 2 bis - *Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento*

La legge in commento, oltre a contenere la nuova formulazione dell'articolo 2 sul procedimento amministrativo, introduce l'articolo 2 bis, intitolato “Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento”, secondo cui “**Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.**”

La norma in esame ha dunque codificato l'obbligo della pubblica amministrazione di risarcire il danno riconducibile all'inottemperanza del termine di conclusione del procedimento.

* Commenti di: Avv. Giuseppe Bredice; Avv. Raffaele Moscuza; Dott.ssa Michela Brioschi - Politecnico di Milano ;

La presente rassegna normativa intende consentire a tutti di reperire le più significative novità legislative, di realizzarne un costante monitoraggio e offrire una prima interpretazione per un possibile confronto. I commenti costituiscono una prima traccia interpretativa la cui condivisione è lasciata alla responsabilità degli operatori.